

(Provincia di Taranto) 7° SERVIZIO - Infrastrutture Fondi Strutturali, Cultura, Sport Turismo Mobilità Sostenibile Transizione Ecologica e Digitale

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 13 / 06 /2023

Oggetto: TAGLIO SIEPI E RAMI E MISURE DI SICUREZZA.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 2 del 09/09/2023 ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi anno 2023", esecutiva;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'Ordinanza S. sopra richiamata, assumere adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare eventuali pregiudizi all'immagine ed al decoro urbano;

Premesso che:

- l'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ed i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni alle persone o alle cose;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada oltre a garantire il decoro urbano;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L. 100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

VISTO il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di provvedere direttamente entro il 30 Giugno:

città turistica



(Provincia di Taranto)

7° SERVIZIO - Infrastrutture Fondi Strutturali, Cultura, Sport Turismo Mobilità Sostenibile Transizione Ecologica e Digitale

- alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
- alle potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
- alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

E' fatto inoltre obbligo di:

- provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- Ripristinare la pavimentazione su aree pubbliche che siano state dissestate dalle radici degli alberi ricadenti all'interno di aree private, previa comunicazione all'ufficio Tecnico Comunale che dovrà autorizzare la manomissione della sede stradale;
- che i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi ed avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari /conduttori;

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis Decreto Lgs. 267/2000).

AVVISA

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

DISPONE CHE

1. La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

città turistica



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

7° SERVIZIO - Infrastrutture Fondi Strutturali, Cultura, Sport Turismo Mobilità Sostenibile Transizione Ecologica e Digitale

- 2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria delle trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza Sindacale, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- 3. La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura di Taranto nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:
- 1. al Comando di Polizia Locale Pulsano;
- 2. al Comando Stazione Carabinieri Pulsano;
- 3. all'Ufficio Tecnico del Comune di Pulsano;
- 4. all'Ufficio URP per la massima diffusione;
- 5. All'Albo pretorio comunale on line per la pubblicazione nelle norme di legge;

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pulsano.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Cosimo D'Errico, Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Pulsano.

Pulsano, 1 3 GIU 2023

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile

Cosimo-D'Efrico

youlsano città turistica